



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 maggio 2007

RIUNIONE C.A.F. VENERDÌ 4 MAGGIO 2007 – INIZIO ORE 14:00

PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) Reclamo PROCURATORE FEDERALE PARZIALMENTE ACCOLTO,**
avverso il proscioglimento dei signori Sansò Luisa (Consigliere di Amministrazione), Stanzone Vincenzo (Presidente e Amministratore Delegato), Uzzi Gennaro William (Consigliere) ex dirigenti della Società Taranto Calcio S.r.l. a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 157/C del 9.2.2007) infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico dei signori Gennaro William Uzzi e Vincenzo Stanzone; conferma nel resto
- 2) Reclamo PROCURATORE FEDERALE PARZIALMENTE ACCOLTO,**
avverso il proscioglimento dei signori D'Alma Massimo (Amministratore Unico), Dall'Oglio Aleandro (Presidente del Consiglio di Amministrazione) Cellai Maurizio (Consigliere di Amministrazione) Preziosi Matteo (Consigliere di Amministrazione) Alberti Massimo (Consigliere di Amministrazione) Gagliani Massimo (Consigliere di Amministrazione), Maggiorelli Franco (Consigliere di Amministrazione), Sironi Marco infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico dei signori Massimo Alberti, Maurizio Cellai, Aleandro Dall'Oglio, Massimo D'Alma, Matteo Preziosi, Franco Maggiorelli e conferma nel resto

(Consigliere di Amministrazione),
Trombetta Giovanni (Consigliere di
Amministrazione) quali ex dirigenti
della Como Calcio S.p.A., a seguito di
proprio deferimento per violazione
dell'art. 21, commi 2 e 3 delle
N.O.I.F. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
157/C del 9.2.2007)

3) Reclamo POL. CIVITELLA D'AGLIANO INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33,
avverso la sanzione della squalifica comma 1 C.G.S..
inflitta al calciatore Brillo Federico
fino al 31.1.2011 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio – Com.
Uff. n. 70 dell'1.3.2007)

4) Reclamo A.I.C.S. POSEIDON ACCOLTO, annulla la delibera impugnata
avverso decisioni merito gara Avles per inammissibilità del reclamo proposto
Lustra/A.I.C.S. Poseidon del dalla società Avles Lustra alla Commissione
23.12.2006 (Delibera della Disciplinare e, per l'effetto, ripristina il
Commissione Disciplinare presso il risultato di 2-1 conseguito sul campo nella
Comitato Regionale Campania – gara a fianco indicata.
Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007)

5) Reclamo C.C.S. CALCIO SANT'ELIA ORDINANZA
avverso decisioni merito gara Calcio
Sant'Elia/Reggio Sud 2004 del
10.3.2007 (Delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Calabria del
Settore Giovanile e Scolastico – Com.
Uff. n. 47 del 21.3.2007)

6) Reclamo A.S.D. CASTELL'AZZARA RINVIO su istanza di parte alla riunione
avverso la sanzione della squalifica del 10.05.2007
inflitta al calciatore Cappelli Federico
fino al 15.2.2008 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Toscana – Com.
Uff. n. 43 del 29.3.2007)

7) Reclamo BRAGLIA PIERO ACCOLTO, riduce la sanzione della

avverso la sanzione della squalifica inflittagli per 4 giornate di gara
avverso la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Braglia Piero a 3 giornate di gara
seguito gara Pisa/Monza del 7.4.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)

- 8) Reclamo S.C. MARSALA A.S.D.** **RIUNITI gli appelli nn. 9), 10) e 11) al reclamo n. 8), in PARZIALE ACCOGLIMENTO:**
- avverso le sanzioni inflitte: della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nel Campionato 2006/2007 alla reclamante; della squalifica per anni 5 al calciatore Scavone Fabio; della squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore Casano Andrea; della squalifica per anni 3 ai calciatori Ilario Mirko e Cialona Ignazio Danilo; della squalifica per anni 2 al calciatore Marino Francesco seguito gara Adelskam/Marsala del 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 dell'1.3.2007)
- ad anni 4 la squalifica inflitta al calciatore Scavone Fabio;
 - ad anni 3 la squalifica inflitta al calciatore Casano Andrea;
 - ad anni 2 e mesi 6 la squalifica inflitta ai calciatori Ilario Mirko e Cialona Ignazio Danilo.
- Conferma nel resto

- 9) Reclamo Sig. CIALONA FRANCESCO**
- esercente la patria potestà del calciatore Cialona Ignazio Danilo avverso la sanzione della squalifica inflittagli per anni 3 seguito gara Adelskam/Marsala del 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.30 dell'1.3.2007)

- 10) Reclamo Sig. ILARIO ANTONIO**
- esercente la patria potestà del calciatore Ilario Mirko avverso la sanzione della squalifica inflittagli per anni 3 seguito gara Adelskam/Marsala del 28.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il

Comitato Regionale Sicilia del Settore
Giovanile e Scolastico – Com. Uff.
n.30 dell'1.3.2007)

**11) Reclamo SIGG. CASANO SALVATORE E
CRAPAROTTA GRAZIA**

esercenti la patria potestà del
calciatore Casano Andrea, avverso la
sanzione della squalifica inflittagli per
anni 3 e mesi 6, seguito gara
Adelkam/Marsala del 28.1.2007
(Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale
Sicilia del Settore Giovanile e
Scolastico – Com. Uff. n.30
dell'1.3.2007)

12) Reclamo F.C. SPORTING GENZANO

avverso le sanzioni inflitte della
squalifica del campo di giuoco con
obbligo di disputare le gare a porte
chiuse sino al 31.12.2007 e
dell'ammenda di €5.000,00 (Delibera
della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Interregionale –
Com. Uff. n. 130 del 2.3.2007)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.

13) Reclamo SPORTSUBEQUANA

avverso decisioni merito gara Vis
Sulmona/Sportsubequana del
25.3.2007 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Abruzzo – Com.
Uff. n. 60 del 19.4.2007)

RESPINTO